

Dichiarazione di scelta del nome composto da più elementi (art. 36 D.P.R. 396/2000)

I cittadini italiani che, prima del 30 marzo 2001, hanno avuto attribuito alla nascita, un nome composto da più elementi, anche separati tra loro, possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.

Senza alterare l'ordine dei vari elementi del nome, l'interessato può chiedere di essere menzionato con:

- il solo primo elemento;
- il primo e il secondo elemento;
- il primo, il secondo e il terzo elemento.

Esempio: Anna Maria Paola potrà scegliere di essere indicata come Anna, oppure come Anna Maria o Anna Maria Paola.

Normalmente questa domanda è effettuata per rendere omogenei i dati presenti su più documenti, per esempio il codice fiscale.

Tale scelta è unica e definitiva e comporta l'annotazione del provvedimento sia sull'atto di nascita che sugli atti di stato civile correlati, nonché nei registri anagrafici.

Successivamente a queste procedure qualsiasi tipo di certificazione inerente quel soggetto verrà rilasciata con il nome così come indicato nella dichiarazione resa.

Possono rendere la dichiarazione i soggetti nati a Frascati, o nati all'estero con atto trascritto a Frascati, la cui nascita sia precedente al 30/3/2001 (data di inizio operatività del nuovo regolamento di stato civile).

Come fare

La dichiarazione deve essere prodotta:

- utilizzando il modulo disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile o in formato elettronico in fondo a questa pagina;
- presentata o inviata al medesimo ufficio unitamente alla copia fotostatica del proprio documento di identità, del codice fiscale e della documentazione che comprova il diverso uso fatto del primo e/o secondo nome.

L'Ufficiale di Stato Civile al quale è inoltrata la dichiarazione, verificata la documentazione, provvede:

- all'annotazione della scelta nell'atto di nascita e all'inoltro della comunicazione al Comune di residenza per le successive variazioni anagrafiche;
- alle altre comunicazioni di sua competenza ai sensi della vigente normativa (eventuale variazione del nome nell'atto di matrimonio del richiedente, negli atti di nascita dei figli ecc.).

Tale procedimento non si applica:

- ai cittadini stranieri nati all'estero;
- alle persone nate dal 30/03/2001, per le quali potrà essere rivolta l'istanza di cambiamento del nome al Prefetto territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.

Tempi di lavorazione

Entro 30 giorni dalla consegna della richiesta.

Dove rivolgersi

Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra)
00044 Frascati

Tel. 0694184240 – 241 – 297

E-mail: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it

Pec: protocollofrascati@legalmail.it

Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

martedì pomeriggio solo su prenotazione dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Normativa di riferimento:

- D.P.R. n. 396 del 3.11.2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.